

**LA LEGGE DELRIO NELLA SENTENZA N. 50/2015
DELLA CORTE COSTITUZIONALE:
QUANDO IL CORAGGIO CHI NON CE L'HA, NON SE LO PUÒ DARE**

**Daniele Trabucco, Università di Padova
Michelangelo De Donà, giornalista, Università di Pavia**

Con la sentenza n. 50/2015 la Corte costituzionale ha rigettato (ed in alcuni casi dichiarato cessata la materia del contendere), in riferimento alle norme costituzionali invocate di cui si presumeva la violazione, le complesse questioni di legittimità sollevate da quattro Regioni ordinarie, Campania, Lombardia, Puglia e Veneto, riguardanti numerose disposizioni della legge Delrio (la legge ordinaria dello Stato n. 56/2014). Preliminarmente, è opportuno tener ben presente che una sentenza come quella in commento, nella quale il giudice delle leggi dichiara non fondate le questioni di costituzionalità, non equivale ad una attestazione di legittimità della legge *ut sic est*. Nulla esclude che, in futuro, le *quaestiones* possano essere ripresentate, diversamente argomentate e indurre così Palazzo della Consulta ad un possibile mutamento della propria giurisprudenza, sebbene nelle more della decisione della Corte non fossero mancati tentativi (senza successo) di sollevare l'eccezione di incostituzionalità davanti ai Tribunali amministrativi regionali. Nel merito ci soffermiamo solo su due dei vari aspetti affrontati nella pronuncia n. 50/2015, lasciando eventualmente ad altro intervento la trattazione dei rimanenti:

1. per la Corte la coincidenza tra il territorio della Città metropolitana e quello della Provincia omonima (art. 1, comma 6, legge n. 56/2014) non lede l'art. 133, comma 1, Cost. che indica l'*iter* per l'istituzione di nuove Province e per la modifica delle circoscrizioni provinciali esistenti attraverso un coinvolgimento dal basso delle popolazioni interessate. Per i giudici costituzionali la norma ora invocata concerne solo interventi singoli, singole modificazioni, mentre nel caso di specie il legislatore statale ha voluto realizzare una "riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica". Eppure, proprio nel suo precedente intervento in materia di Province (sent. n. 220/2013), la Corte costituzionale aveva affermato l'indefettibilità del procedimento di cui all'art. 133, comma 1, Cost., ossia il suo non venir meno ogniqualvolta si interviene sull'elemento territoriale dell'ente provinciale. Del resto, la stessa distinzione, presupposta nella sentenza n. 50/2015, tra riordini generali e riordini puntuali è inconsistente. A parte il fatto che la coincidenza tra territorio della Provincia e quello della subentrante Città metropolitana concerne solo nove realtà provinciali, la stessa distinzione appare vaga e dai contorni non ben definiti. Infatti, ogni riordino territoriale si traduce

sempre in modificazioni precise e puntuali all'interno di ogni singola Regione, anche se fosse posto in essere contemporaneamente su tutto il territorio nazionale;

2. la Corte ritiene che il modello di governo di secondo livello per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale non sia in contrasto con le norme costituzionali invocate nei ricorsi regionali. Già con la sentenza n. 365/2007, richiamata nella pronuncia n. 50/2015, il giudice delle leggi aveva escluso che la sovranità popolare coincidesse con il sistema rappresentativo "che si esprime nella diretta partecipazione popolare nei diversi enti territoriali". Tuttavia, non solo la stessa Corte aveva sostenuto una diversa posizione all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V nel 2001 (si vedano le sentenze n. 106/2002 e n. 306/2002), ma l'ammissibilità di una differenziazione dei modelli della rappresentanza politica corre il rischio di considerare gli enti locali, e quindi anche le Province, in sé e non in relazione alla loro dimensione esponenziale della collettività locale di riferimento. Proprio un'attenta riflessione, da parte della Corte, sul termine Repubblica che compare nell'art. 1 della Carta, avrebbe dovuto condurre ad esiti diversi. Se la Repubblica è data dal popolo stanziato su un certo territorio che, tramite le norme costituzionali, si organizza in determinati enti per svolgere le funzioni pubbliche, per provvedere al proprio benessere e alla propria sicurezza, è evidente che le persone giuridiche che la costituiscono rappresentano una parte del popolo organizzato in un ente e non un consorzio di enti.

In conclusione, a noi pare vi sia stata la precisa volontà di salvare un percorso attuativo della legge Delrio oramai avanzato, sulla quale il Governo della Repubblica aveva riposto buona parte della sua credibilità politica.